

II GEIE

- Reg. CE 2137/1985 + d.lgs. 240/1991
- Soggetto di diritto, ma in Italia senza personalità giuridica
 - Autonomia patrimoniale imperfetta, con responsabilità illimitata e solidale dei membri, in via sussidiaria
 - Attenzione a possibilità di limitazione pattizia
- Finalità ausiliaria (simile al consorzio)
- Membri
 - Appartenenti ad almeno 2 Paesi UE
 - Esercenti attività economica
 - E quindi non necessariamente imprenditori
- Forma scritta

II GEIE

- Triplo livello pubblicitario
 - Registro delle imprese
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
 - Gazzetta Ufficiale Unione Europea
- Nullità come s.p.a.
 - Efficacia *ex nunc*
 - Sanabile (ma secondo regole diverse da s.p.a.: qui Tribunale fornisce un termine)
- Scioglimento
 - Cause da diritto nazionale (incluso fallimento, anche se con disciplina *sui generis*)

II GEIE

- **Recesso ed esclusione**
 - Come società di persone
- **Organizzazione**
 - Organo dei membri (decisioni fondamentali in regime unanimistico)
 - Amministratore (anche persona giuridica)
- **Scritture contabili a evidenza pubblica**
 - Deposito presso Registro delle Imprese

Le reti d'impresa

- D.l. 5/2019, art. 3
 - Imprenditori
 - Per promozione di innovazione
 - Programma comune di rete
 - Attività (diversissimi livelli di integrazione):
 - Collaborare in forme e ambiti predeterminati
 - Scambiarsi informazioni o prestazioni
 - Esercitare in comune una o più attività incluse in oggetto di propria impresa
 - Diverso da consorzio: manca l'organizzazione comune; qui c'è solo il programma

Le reti d'impresa

- Forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata (o anche scrittura privata semplice, con firma elettronica, su modello standard)
- Contenuto:
 - Identificazione partecipanti
 - Indicazione di obiettivi strategici di innovazione e innalzamento di capacità competitiva di partecipanti
 - Definizione del programma di rete (con diritti e obblighi dei partecipanti)
 - Modalità di realizzazione di scopo comune
 - Indicazione di partecipante incaricato di eventuali modifiche e depositi
 - Casi di recesso ed esclusione (oltre a previsione legale generale su recesso per giusta causa)
 - [eventualmente: fondo comune e sue regole di gestione]

Le reti d'impresa

- Opzionali:
 - Struttura organizzativa
 - Struttura patrimoniale
- In questo caso:
 - Patrimonio: applicabile disciplina consorzi con attività esterna (ma responsabilità limitata del fondo su obbligazioni contratte per attuare programma di rete)

Le reti d'impresa

- La soggettività giuridica delle reti
 - Opzionale: rete-contratto
 - Anche senza soggettività, c'è autonomia patrimoniale
 - Iscrizione in R.I. di partecipanti, no fallimento né liquidazione giudiziale
 - Presente: rete-soggetto
 - Pubblicità e contabilità come consorzi con attività esterna (quindi anche pubblicità in sede di rete), se c'è attività commerciale

Le reti d'impresa

- In sostanza, fenomeno rete è riconducibile a grandi linee al consorzio
 - Tipico per reti soggetto
 - Atipico per reti contratto, che agiscono in rappresentanza degli imprenditori che ne sono parte, anche se c'è patrimonio e organo comune, in quanto manca autonomia soggettiva

Associazioni temporanee d'impresa

- Joint ventures; contratti associativi innominati
 - Ma ci sono casi previsti da norme speciali, in tema di opere cinematografiche e sfruttamenti di idrocarburi
- Temporanee ed occasionali
 - Nessuna organizzazione *necessaria*
- Partecipanti sono *distinti, ma collegati*
 - Designazione di capofila per coordinamento e gestione di rapporti con committente
- Funzione: evitare costi per costituzione di società o di consorzio

Associazioni temporanee d'impresa

- Due modelli
 - Assunzione congiunta e solidale di obbligazioni verso committente per esecuzione di opere
 - Conferimento di mandato a capofila per partecipare a gara per aggiudicazione (Codice contratti pubblici)
 - Raggruppamenti temporanei di imprese

Raggruppamenti temporanei di imprese

- Partecipazione ad appalti pubblici
- Mandato collettivo speciale con rappresentanza (sostanziale e processuale) a favore di capofila che presenta offerta unitaria
 - Specialità del mandato: scrittura privata autenticata, gratuito e irrevocabile (tutela del committente, nei confronti del quale la revoca per giusta causa è inefficace)

Raggruppamenti temporanei di imprese

- Tipi di RTI
 - Verticali: parti scorporabili
 - Responsabilità di capofila per l'opera e di singoli mandanti per porzioni di loro competenza
 - Orizzontali: parti non scorporabili
 - Responsabilità solidale di tutti
- Fallimento o liquidazione giudiziale:
 - Della capofila: appaltante può sostituirla con altro partecipante al raggruppamento o recesso
 - Di mandante: capofila può sostituire con altra impresa (anche senza gradimento di appaltante)

Associazione in partecipazione

- Artt. 2549-2554
- Evoluzione della commenda
- Associante è imprenditore
- Associato è finanziatore (che sopporta un rischio, a fronte di futuri possibili profitti)
 - Finanziamento non possibile come prestazione di lavoro
- In caso di nuovi associati, associante deve chiedere consenso di associati già presenti

Associazione in partecipazione

- Associante ha gestione e responsabilità
- Associati hanno potere di controllo definiti nel contratto, oltre a rendiconto annuale
- Ove l'associato gestisca, a questo punto discutibile la permanenza nell'ambito della a.i.p.; probabilmente società
 - Da verificare pattuizioni espresse in tema di scioglimento e ripartizione di utili
- Tendenziale coincidenza utili/perdite (derogabile)
 - Perdita è comunque limitata al massimo all'apporto

Associazione in partecipazione

- Se non determinata, quota di partecipazione ad utile parametrata ad apporto/patrimonio d'impresa
- Durata: liberamente determinabile
 - Determinata: recesso per giusta causa
 - Indeterminata: recesso libero salvo preavviso (buona fede in esecuzione del contratto)
- Norme su gestione, responsabilità e controllo si applicano anche a
 - Cointeressenza propria (partecipazione ad utili, senza partecipazione alle perdite)
 - Cointeressenza impropria (partecipazione ad utili e perdite, senza apporto)
 - Ma in questo caso naturalmente la perdita incide su patrimonio personale di cointeressato